



## 1 - Mercato Unico Digitale

### Direttiva CEE 2010/45 Conservazione documenti elettronici

Claudio Caprara

Secondo la normativa Italiana (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 161e/2007) la ricezione di un documento elettronico non firmato (ad esempio una fattura in formato PDF ricevuta per email) non può essere considerata ricezione di «documento informatico» in quanto il file è privo di firma digitale, va quindi trattato come «analogico» e *riprodotto su carta*.

#### **I limiti di questa impostazione**

Questa impostazione è alquanto limitativa poiché «costringe» chi riceve a «subire» le impostazioni di chi trasmette.

Se il fornitore non è in grado di produrre «fatture elettroniche a norma» ma solo file pdf, il cliente è costretto ad un trattamento analogico (stampa e inserimento nel processo cartaceo). Solo alla fine potrà «riacquisire il cartaceo» e ritrasformarlo in elettronico.

#### **Gli effetti di tale impostazione**

Che si tratti di una impresa o di un privato, la conservazione di una fattura elettronica non firmata comporta sempre la produzione di copia cartacea il che si traduce in miliardi di pagine stampate e conservate.

#### **La direttiva cee 2010/45**

La direttiva CEE 2010/45 che modifica la 2006/112 (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) all'articolo 217 e 233 vede il problema in forma diversa.

“Art. 217 Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico”. Non richiede la firma digitale

“Art. 233 Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. .. “

#### **La richiesta**

Recepire quanto prima la direttiva senza porre restrizioni nell'interpretazione degli articoli 217 e 233.

#### **Risultati attesi**

Eliminazione di 1 miliardo di pagine stampate a partire dal primo anno.